

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI SPESA ALIMENTARI.

Tra il Comune di Spinazzola con sede in Spinazzola (BT), piazza Cesare Battisti n. 3, P.IVA: 01170360729 e C.F.: 810022010722, rappresentato da Di Noia Carmela, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, di seguito denominato COMUNE;

E

Il Sig. _____ residente in Spinazzola (BT) in via/piazza/corso _____ titolare/legale rappresentante della ditta/società _____, C.F.: _____, P.IVA: _____, con sede nel comune di Spinazzola in via/piazza/corso _____

esercitante l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di seguito denominato RIVENDITORE;

Premesso che:

- Il Comune di Spinazzola con D.G.C. n. 38 del 31/03/2020 ha approvato l'istituzione del servizio di erogazione di "buoni spesa alimentari" in favore dei cittadini esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, da spendersi presso le attività di commercio al dettaglio di generi alimentari;
- E' intenzione del Comune stipulare un accordo con le attività di commercio al dettaglio di generi alimentari al fine di consentire ai cittadini aventi di diritto, l'utilizzo dei "buoni spesa alimentare" distribuiti dall'Ente per l'acquisto di generi alimentari come previsto dall'Art. 2 comma 4 lett. a) OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

Per tutto quanto sopra premesso, da intendersi come parte integrante del presente accordo e vincolante per le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il RIVENDITORE nel regolare svolgimento del servizio, nella persona del titolare o di un suo delegato nei termini di legge, si impegna ad accettare il pagamento di soli generi alimentari o prodotti di prima necessità mediante l'utilizzo di "buoni spesa alimentari",

a titolo esemplificativo si precisa che non è consentito l'acquisto di alcolici, superalcolici, cibo per animali;

2. Il RIVENDITORE si impegna ad effettuare la vendita al pubblico avendo cura di verificare, al momento del pagamento, che la merce corrisponda a quella per cui è consentito l'acquisto;

3. Il RIVENDITORE si impegna a trattenere la copia dello scontrino fiscale da rilasciare al cittadino relativo all'acquisto pagato con "Buono spesa alimentare", avendone cura di allegarlo ai buoni utilizzati per ciascuna spesa;

4. il RIVENDITORE, a cadenza almeno quindicinale, dovrà rendicontare al Servizio Affari Generali i "buoni spesa alimentare" ritirati dai cittadini, accompagnati dai relativi scontrini fiscali e da adeguato prospetto riepilogativo, al fine di ottenere il rimborso del corrispettivo totale incassato a mezzo "buoni spesa alimentare";

5. il COMUNE si impegna, a seguito di rendicontazione di cui al punto 4, a liquidare il corrispettivo spettante agli esercenti secondo i termini di legge, con bonifico bancario;
6. il COMUNE procederà, anche con modalità a campione, ai controlli sulla corrispondenza tra le merci per cui è consentito l'utilizzo dei "buoni spesa alimentare" e quanto dettagliato sullo scontrino fiscale;
9. In ogni caso il COMUNE si riserva di recedere, in qualsiasi momento dalla presente convenzione, qualora il RIVENDITORE non rispetti le condizioni di cui alla presente convenzione;
10. Il RIVENDITORE è responsabile della sottrazione, ed in qualsivoglia modo della perdita, distruzione buoni spesa alimentare ritirati, dei quali ha obbligo di custodia;
11. Il RIVENDITORE non potrà cedere ad alcun titolo, in tutto o in parte, il presente contratto ed i diritti da esso derivanti, a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Spinazzola, li __/__/__.

IL RIVENDITORE

IL COMUNE
